

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“S. Giuseppe”
- Roncegno Terme -
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE
E LA PARTECIPAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI OSPITI
NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA “S.
GIUSEPPE” DI RONCEGNO TERME.**

Roncegno Terme, 14/09/2022

CAPO PRIMO – ELEZIONE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli ospiti nella Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Roncegno Terme.

L'Azienda, al fine di dare ulteriore valore al percorso di cura, promuove e sostiene la partecipazione e il coinvolgimento dei familiari e caregiver come soggetti attivi nelle attività di cura con l'obiettivo di creare una vera alleanza terapeutica.

Articolo 2 – Numero di rappresentanti

La rappresentanza degli ospiti si compone di due rappresentanti eletti secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 3 – Elettorato attivo

1. Sono elettori dei rappresentanti di cui al precedente articolo gli ospiti che hanno residenza abituale nella struttura o un loro delegato.
2. Al momento di ingresso in struttura, o in un momento successivo, l'ospite provvede a comunicare l'eventuale delega a un parente fino al quarto grado o a persona di fiducia.
3. Per l'ospite non in grado di provvedere alla comunicazione dell'eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato a cura della direzione dell'Ente tra i parenti o le persone di fiducia dell'ospite.
4. L'elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dalla direzione dell'Ente. In ogni caso viene effettuata dagli uffici amministrativi una verifica puntuale sull'elenco degli elettori al momento delle elezioni.

Articolo 4 – Elettorato passivo

- 1 Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli elettori di cui all'articolo precedente.
- 2 Non possono essere eletti rappresentanti degli ospiti i dipendenti della struttura, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti e i titolari di Ditte o amministratori che hanno parte in rapporti con l'Ente o familiari che abbiano in essere o abbiano avuto rapporti economici significativi di qualsiasi genere nel quinquennio precedente.

Articolo 5 – Durata del mandato

Gli eletti restano in carica tre anni dalla proclamazione. Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. In caso di dimissione o decesso di un rappresentante il Presidente dell'Ente provvede, entro quindici giorni, alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato.

Articolo 6 – Decadenza del mandato

Il rappresentante eletto decade dal proprio mandato con la dimissione dal settore operativo di appartenenza o con la morte del delegante.

La surroga del rappresentante eletto a cui è decaduto il mandato viene effettuata con le stesse modalità di cui all'art.5.

Articolo 7 – Indizione delle elezioni

- 1 Il Presidente almeno due mesi prima della data di scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni, dandone avviso agli elettori iscritti nel registro di cui all'articolo 3.
- 2 La consultazione deve essere preceduta da apposito avviso che deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente quindici giorni prima della data fissata, assieme a copia dell'elenco degli elettori.

- 3 Le elezioni di cui al comma 1 sono svolte di norma in un giorno festivo, salvo il caso in cui non venga concordato di svolgerle in giorno feriale.

Articolo 8 – Candidature

- 1 Il comitato degli ospiti, se regolarmente costituito all'interno della struttura residenziale per anziani, può proporre fino a un massimo di tre candidature.
- 2 Le modalità di presentazione delle candidature e di designazione dei nominativi dei residenti e dei loro familiari disponibili per l'elezione, rimangono nella piena libertà dei soggetti titolari dell'elettorato attivo.
- 3 Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura ne danno comunicazione al Presidente entro quattro giorni prima del giorno fissato per la consultazione. Il Presidente provvede a dare avviso al pubblico dei nominativi depositati almeno 2 giorni prima della data fissata per la consultazione.
- 4 Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata alcuna candidatura.

Articolo 9 – Consultazione

La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:

- 1 Si svolge in apposito luogo messo a disposizione dall'Ente (seggio elettorale).
- 2 Nel giorno fissato per la consultazione il Presidente provvede alla costituzione di un ufficio composto dal Direttore (o suo delegato) con funzioni di presidente e da due scrutatori scelti tra gli elettori.
- 3 Il seggio elettorale rimarrà aperto per la votazione per due ore.
- 4 Ogni elettore esprimerà il proprio voto per due candidati sulla scheda di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
- 5 La votazione avviene a scrutinio segreto.
- 6 Il voto è strettamente personale e non è ammessa delega.
- 7 Alla scadenza dell'ultima ora il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e apre lo scrutinio del quale deve essere redatto apposito verbale.
- 8 Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti il maggiore di età.
- 9 La consultazione è valida qualunque sia il numero di elettori partecipanti.

Articolo 10 – Schede

Le schede per l'espressione del voto devono essere di formato e colore uguali e devono riportare la scritta: "Elezione dei rappresentanti degli ospiti".

Le schede devono riportare inoltre lo spazio per l'espressione delle preferenze.

Il materiale occorrente è fornito dall'Ente.

Articolo 11 – Operazioni di scrutinio

Chiusa le votazioni si iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio.

Nel giudicare la validità dei voti e la loro attribuzione vale il criterio che il voto sia segreto e che risulti chiara la volontà dell'elettore.

Nell'apposito verbale, redatto in duplice copia, vengono riportati i seguenti dati:

- 1 numero degli elettori e numero dei votanti
- 2 numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato
- 3 esito dello scrutinio e individuazione degli eletti rappresentanti degli ospiti per le finalità disciplinate dal successivo capo II del regolamento medesimo.

Il seggio elettorale è chiuso con la firma del verbale, redatto in duplice copia, delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Una copia del verbale sarà trasmessa al Presidente dell'Ente e una copia sarà consegnata all'Amministrazione per i provvedimenti del caso.

Articolo 12 – Proclamazione degli eletti

- 1 Il Presidente, entro cinque giorni dalla data di svolgimento della consultazione, pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla data della consultazione, prende atto dell'elezione dei rappresentanti degli ospiti.
- 2 Ove la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun rappresentante si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente di un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

Articolo 13 – Reclami

- 1 Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono, entro 10 giorni dalla data delle elezioni, presentare reclamo scritto e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.
- 2 In caso di accoglimento del reclamo, il Presidente dell'Ente provvede con propria determinazione all'annullamento della consultazione e all'indizione di nuove elezioni.

CAPO SECONDO – PARTECIPAZIONE

Articolo 14 – Funzione consultiva

- 1 I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati.
- 2 Il Presidente, qualora all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione siano in trattazione punti relativi all'organizzazione o impostazione dei servizi, ne informa i rappresentanti degli ospiti nei termini previsti per la convocazione del Consiglio.
- 3 All'inizio della seduta il Presidente convoca i rappresentanti degli ospiti che, limitatamente agli argomenti di cui al comma precedente, esprimono al Consiglio di Amministrazione, anche in forma scritta, il proprio parere.
- 4 I rappresentanti degli ospiti si allontanano poi dall'aula per permettere al Consiglio di Amministrazione la discussione e la votazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- 5 Il Presidente informerà i rappresentanti in ordine alle decisioni assunte, entro quindici giorni dalla data della seduta.

Articolo 15 – Funzione propositiva

I rappresentanti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati. Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e informa i rappresentanti in ordine alle decisioni assunte entro trenta giorni dalla data di presentazione delle proposte.

Articolo 16 – Entrata in vigore

Tutte le disposizioni contenute nel Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento.

ALLEGATI:

- A) Registro Elenco Elettori
- B) Scheda di votazione
- C) Modello presentazione candidatura

Allegato A)

REGISTRO ELENCO ELETTORI

Ospite residente			Parente delegato		Delegato di fiducia	
Cognome e nome	Data di nascita	Data di ingresso	Cognome e nome	Data di nascita	Cognome e nome	Data di nascita

Allegato B)

SCHEDA DI VOTAZIONE

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. GIUSEPPE – RONCEGNO TERME	PREFERENZE: 1) _____ 2) _____
Elezione dei rappresentanti degli ospiti	

Allegato C) *MODELLO PRESENTAZIONE CANDIDATURA*

Alla cortese attenzione
del Presidente
A.P.S.P. "S. Giuseppe" di Roncegno

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in via _____

Telefono _____ cell. _____ e-mail _____

in qualità di _____ del residente sig./ra _____

propone la propria candidatura per le elezioni dei rappresentanti dei residenti e la relazione con il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. "S. Giuseppe" di Roncegno" che si terranno il giorno _____.

Distinti saluti.

firma